



Università della Calabria - Master di II Livello in  
"Sistemi di Gestione Integrata della Qualità nella Produzione Industriale"

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

### TRA

Il Master di II Livello in "**Sistemi di Gestione Integrata della Qualità nella Produzione Industriale**", con sede in Rende (CS), Via Pietro Bucci, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Direttore del Master Prof. Domenico Grimaldi, nato a Roggiano Gravina il 18/06/1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università della Calabria,

E

ARPACAL, con sede legale in Catanzaro Lido, Via Lungomare località Mosca, Codice Fiscale 02352560797, d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato dalla Dott. ssa Sabrina Maria Rita Santagati, nata a Reggio Calabria, il 24/08/1966,

### Premesso

- Che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142 e successive modificazioni;
- Che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142 e successive modificazioni che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Che il Master di di II Livello in "**Sistemi di Gestione Integrata della Qualità nella Produzione Industriale**", per l'anno accademico 2012/2013, è stato istituito, su proposta della Facoltà di Ingegneria, con il Decreto Rettorale n. 1711 del 26/07/2012;
- Che l'attività formativa, all'interno del Master, prevede *Tirocini* formativi da svolgersi presso strutture ospitanti;
- Che il soggetto ospitante si dichiara disponibile nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, ad ospitare corsisti per attività di tirocinio;

- Che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere *Tirocini* formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- Che i *Tirocini* si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito dei sistemi di gestione integrata della qualità.

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. M. 142/98 si conviene quanto segue:

### Art. 1 FINALITÀ

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture iscritti al Corso di Master in "*Sistemi di Gestione Integrata della Qualità nella Produzione Industriale*", iscritti d'ora in poi denominati "*tirocinanti*", su proposta del soggetto promotore.

### Art. 2 MODALITÀ

- 1) Il *Tirocinio* formativo, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. d) della legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) La programmazione delle attività di *Tirocinio* formativo è affidata al soggetto promotore. Nella programmazione delle attività si tiene conto delle seguenti indicazioni fornite dal soggetto ospitante attraverso un proprio referente:
  - servizi e unità operative presso le quali inserire i tirocinanti;
  - obiettivi formativi specificamente perseguibili in ciascun servizio o unità operativa;
  - numero di tirocinanti che possono essere accolti;
  - attività svolta nei servizi o unità operative del soggetto ospitante;
  - giorni e orari durante i quali è possibile svolgere l'attività di *Tirocinio* formativo.
- 3) Per ciascun tirocinante accolto dal soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo contenente:
  - il nominativo del Tirocinante;
  - il nominativo del Tutor Didattico designato dal Direttore del Master;
  - il nominativo del Tutor Aziendale dal soggetto ospitante;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti;
  - gli estremi identificativi delle coperture assicurative attivate dal Master.
- 3) La definizione dei singoli progetti formativi è concordata, sulla base della presente convenzione, tra il Coordinatore delle attività di tirocinio del Master ed il Referente dell'ente designato dal soggetto ospitante.

### Art. 3 OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere l'assoluta riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze relative all'utenza e ai procedimenti di settore acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tal fine la direzione del Master s'impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il Progetto formativo e gli impegni in esso previsto.

#### **Art. 4 OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE**

- 1) L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato".
- 2) L'Università della Calabria si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle Strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per Territorio in materia di Ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero in mancanza, agli Organismi locali delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento

#### **Art. 5 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

- 1) In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore), nonché all'Università.
- 2) Il soggetto ospitante s'impegna a rispettare e a far rispettare integralmente la Convenzione nonché il Progetto formativo concordato nelle finalità, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità fino al termine del Progetto medesimo.
- 3) Il soggetto ospitante segnalerà all'Università della Calabria le eventuali interruzioni da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio.
- 4) Al termine del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a far pervenire alla Direzione del Master una Relazione a cura del Referente aziendale, concernente il corretto svolgimento dell'attività di tirocinio per come prevista dalla Convenzione.

#### **Art. 6 ONERI**

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'università della Calabria alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

#### **Art. 7 TRATTAMENTO DATI**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e succ. mod. e integr. e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

#### **Art. 8 ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE E DURATA**

Le norme della presente Convenzione si applicano all'azienda ospitante ed alle Sedi ad essa collegate e da essa individuate ai fini dello svolgimento e del proseguimento del

tirocinio. La presente Convenzione decorre dalla data della stipula ed ha validità biennale. Se non disdetta entro la data di scadenza da una delle due parti, si intenderà tacitamente rinnovata.

**Art. 9 NORME FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della l. n. 196 del 24 giugno 1997 e al relativo regolamento di attuazione, di cui al D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 e successive modificazioni.


*Letta, approvata e sottoscritta.*

Firma del soggetto promotore



Firma del soggetto ospitante

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Sabrina Santagati



Arcavacata di Rende (CS), il

15-01-2014